
COMUNE DI POGGIO MOIANO

PROVINCIA DI RIETI

Studio di Fattibilità relativo alle Modalità Gestionali de l'Azienda Faunistico-Venatoria "Poggio Moiano"

(Art. 16, Legge 157 del 1992, Art. 32 della Legge Regionale Lazio n. 17 del 1995, Delibera di
Giunta Regionale n. 6091 del 1999)

A cura del
Comune di Poggio Moiano
Piazza Vittorio Emanuele 2 – Poggio Moiano (RI)
Luca Giardini – Tecnico Faunista / Consulente Ambientale

Comune di Poggio Moiano
Piazza Vittorio Emanuele, 2
Poggio Moiano (RI).

Per la citazione del documento si suggerisce:

Giardini L., 2017. *Studio di Fattibilità relativo alle Modalità Gestionali de l'Azienda Faunistico-Venatoria Poggio Moiano*. Comune di Poggio Moiano, 30.

I contenuti del presente documento sono di proprietà del Comune di Poggio Moiano (RI); la proprietà intellettuale è dell'autore.

Sommario

1. Finalità delle aziende faunistico-venatorie	7
1.1 Generalità e normativa d'indirizzo	
1.2 Finalità collettive e gestione privatistica	
1.3 Il caso di studio: "AFV Poggio Moiano"	
2. Obblighi e incombenze annuali e poliennali	13
2.1 Obblighi di programmazione poliennale	
2.2 Obblighi e assolvimenti annuali	
3. Analisi dei costi gestionali di un'azienda faunistico-venatoria	17
3.1 Un'analisi generica dei costi di gestione	
3.2 Ipotesi di spesa applicate all'AFV Poggio Moiano.	
4. Conduzione di aziende faunistico-venatorie concesse ad enti pubblici	21
4.1 Esempio di gestione diretta	
4.2 Due esempi di gestione con sistema partecipato	
4.3 La gestione con associazione locale	
4.4 Altre forme di gestione in affidamento	
Bibliografia citata e consultata	29
Normativa citata e consultata	31

1. Finalità delle aziende faunistico-venatorie

1.1 Generalità e normativa d'indirizzo

Le aziende faunistico-venatorie (AAFFVV) sono un istituto previsto dalle “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” di cui all’art. 16 della legge quadro n. 157 del 1992. Nella Regione Lazio tali questi istituti sono individuati all’art. 32 della legge n. 17 del 1995 di recepimento della legge quadro. Le AAFFVV sono istituite dalla normativa per prevalenti finalità naturalistiche. Tali finalità, storicamente, sono prevalenti anche rispetto all’attività venatoria che deve essere svolta tenendo conto delle sostenibilità del prelievo svolto nei confronti delle specie animali interessate (Arrigoni Degli Oddi, 1919; Giardini, 1991; Giardini *et alii*, 1994) . Tale sostenibilità viene valutata, per ciascuna delle specie cacciabili, attraverso la valutazione della consistenza del popolamento animale cacciato presente nell’area. La finalità naturalistica è in qualche modo “misurabile” con la presenza di specie a vario grado di minaccia ad esempio degli allegati alla direttiva UE Habitat 43/92 o alla direttiva europea 79/409 Uccelli. È evidente che le finalità naturalistiche e faunistiche rappresentano un interesse di tipo collettivo e quindi di pubblica utilità.

Le AAFFVV per essere istituite debbono necessariamente ottenere il consenso dei proprietari dei fondi che entreranno a far parte del perimetro. Questo aspetto comporta alcuni vantaggi per i proprietari che verranno discussi nei paragrafi seguenti. L’istituzione di un’AFV normalmente genera un rapporto di reciproco interesse tra il proprietario del fondo incluso e l’AFV interessata. Alcuni esempi

sono rappresentati dagli incentivi per i miglioramenti ambientali, dalle procedure più snelle per la liquidazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica, ecc. .

La Regione Lazio ha ulteriormente disciplinato il funzionamento attraverso la DGR 6091 del 1999, rimandando a specifici regolamenti approvati dalle singole Amministrazioni Provinciali, le modalità istitutive, di revoca, di trasformazione e modifica. Mentre scriviamo, a seguito del trasferimento delle competenze in materia, le regolamentazioni provinciali sono decadute e la Regione Lazio ne sta disponendo una nuova.

1.2 Finalità d'interesse collettivo e gestione privatistica

Se, come evidenziato, le finalità naturalistiche e faunistiche rappresentano un interesse generale, le modalità gestionali sono normalmente affidate a soggetti privati. Ad ogni modo le normative nazionali e regionali del Lazio in materia non prevedono limitazioni per l'affidamento della concessione a soggetti di diritto pubblico. Allo stato attuale le AAFVV presenti sul territorio regionale del Lazio, sono affidate in concessione alle seguenti figure:

- Persone fisiche non proprietarie dei fondi inclusi nel perimetro;
- Persone fisiche proprietarie in tutto o in parte dei fondi inclusi;
- Associazioni di cacciatori di uno o più Comuni in cui l'AFV ricade;
- Consorzi di proprietari di fondi o costituiti appositamente per la gestione;
- Società di varia natura a volte proprietarie in tutto o in parte dei fondi inclusi;

- Università agrarie;
- Comuni.

Per tutte le AAFFVV costituite, ai sensi dell'art. 16 della L. 157 del 1992, è **vietata la finalità di lucro** indipendentemente dalla figura, fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che è in possesso della concessione.

Tralasciando le figure private che hanno in concessione un'AFV, analizzeremo brevemente le motivazioni che solitamente indirizzano gli enti pubblici citati, comuni e università agrarie nel caso del Lazio, a richiedere la concessione di AFV. In generale i principali benefici ottenuti dalla presenza di questo istituto, oltre quelli di tipo ecologico e conservazionistico, sono:

- riduzione e controllo del numero di cacciato presenti sul territorio nei periodi consentiti (solo gli autorizzati dal concessionario possono accedere a scopo venatorio nell'AFV);
- maggior controllo del territorio da parte del servizio di vigilanza in aree agricole e forestali dove normalmente questa attività è oggettivamente più difficoltosa;
- maggiore efficienza nella prevenzione degli eventi dannosi da parte di terzi o della fauna selvatica a carico dei fondi inclusi nel perimetro;
- coinvolgimento attivo e responsabilizzazione dei cacciatori locali nella gestione faunistica e nella vigilanza sul territorio; spesso i cacciatori locali

sono anche proprietari dei fondi (caso dei comuni) o sono direttamente coinvolti nella loro gestione (caso delle università agrarie);

Nel loro complesso questi rappresentano vantaggi di rilievo anche per i proprietari dei fondi inclusi nel perimetro dell'AFV.

In particolare per le Amministrazioni Comunali la finalità naturalistica rappresenta un beneficio diretto per i residenti in termini di qualità ambientale ed un indotto economico prodotto per le attività svolte all'interno dei propri territori. Anche se la conservazione della natura, non rientra tra le competenze specifiche delle amministrazioni citate, rientra per estensione operativa nel miglioramento della qualità ambientale per i residenti; a titolo di esempio citiamo il blocco del traffico nelle grandi città indetto dalle amministrazioni comunali. Tutti gli elementi qui citati nel complesso giustificano nei fatti la concessione di AAFV agli enti pubblici territoriali.

Tralasciamo gli aspetti che riguardano la gestione in concessione a soggetti fisici e giuridici privati di questi istituti che si inquadrano nella forma di "gestione privata" completa e non riguardano il presente studio di fattibilità.

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni siamo nel campo della gestione di "tipo privatistico". In una delle definizioni generalmente accettate, per *gestione privatistica* s'intende:

"un'attività pubblica gestita secondo criteri di efficienza ed economicità caratteristici dell'iniziativa privata".

Nel caso specifico le AAFVV vengono istituite, come discusso, senza **fini di lucro** e per finalità prevalenti naturalistiche e faunistiche. Nel caso di enti pubblici, a queste andranno aggiunte le motivazioni che hanno attivato la richiesta di concessione individuate generalmente in uno degli atti amministrativi dell'ente richiedente. Spesso, gli enti pubblici richiedono la concessione di AFV sulla base di istanze che provengono dal mondo agricolo e/o venatorio locale. Questi ed altri elementi sono criteri che le amministrazioni generalmente valutano nelle motivazioni dei deliberati per le proposte istitutive. **Le motivazioni e le finalità deliberate, necessariamente, devono quindi essere oggetto di valutazione nell'attuazione delle forme gestionali che l'amministrazione predispone.** Ad esempio: se le motivazioni istitutive deliberate sono finalizzate in particolare anche all'attività venatoria svolta dai cacciatori locali, le modalità gestionali andranno in qualche modo orientate in tal senso. Analogamente se le finalità sono, ad esempio, solo in funzione di attrarre risorse economiche per la conservazione degli Habitat naturali locali o, altro esempio, in funzione delle attività produttive rurali e agricole.

1.3 Il caso di studio: "AFV Poggio Moiano"

Fino al 1987/88 l'AFV Poggio Moiano era in concessione ad un soggetto privato che aveva ottenuto il parere favorevole dei proprietari dei fondi per circa il 50% privati e per circa il 50% di proprietà del Comune di Poggio Moiano. A seguito di contenziosi generati tra i proprietari dei fondi privati e il concessionario, si giunse ad un fermo amministrativo dell'AFV. Il Consiglio Comunale, giudicata

l'inconciliabilità della situazione decise di dare incarico al Sindaco Protempore di acquisire la concessione, come risulta dagli atti del Verbale di Consiglio del 10 maggio 1988 con delibera 121.

In sostanza, le motivazioni riportate, per il passaggio di concessione dal precedente concessionario al Comune, vengono riassunte di seguito:

- 1) riconoscimento della rilevanza pubblica della materia trattata;
- 2) la necessità di tutela dell'area (es.: bracconaggio);
- 3) compromissione degli interessi dei cacciatori locali;
- 4) la necessità di garantire chiarezza gestionale;
- 5) la necessità di garantire una partecipazione democratica alla gestione;
- 6) escluse le spese di avvio, la gestione dell'AFV sarebbe stata autofinanziata dagli iscritti (cacciatori) e quindi non gravosa per le casse del Comune di Poggio Moiano.

La stessa delibera 121 del 1988 dava quindi incarico al Sindaco di:

- gestire direttamente l'AFV Poggio Moiano richiedendone la concessione ed assumendo tutte le responsabilità giuridiche e finanziarie derivanti;
- predisporre un regolamento per tutelare gli interessi in campo.

Dalle motivazioni e dalla delibera del verbale tuttora vigente, si desume che il Comune di Poggio Moiano volesse all'epoca mantenere nelle proprie attribuzioni la concessione dell'AFV; ma viste le caratteristiche, le finalità normative e gli interessi locali in gioco, tenere in considerazione sia gli interessi dei cacciatori oltre a quello degli agricoltori (cfr. punti 3, 5 e 6 del presente paragrafo).

2. Obblighi e incombenze annuali e poliennali

Generalmente le AAFFVV debbono essere situate, al contrario di altri istituti faunistico-venatori, in aree con caratteristiche di buona naturalità reale o potenziale. Sia in fase istitutiva sia di rinnovo, debbono predisporre un piano poliennale di conservazione e/o di ripristino e miglioramento ambientale sulla base delle caratteristiche ambientali e di vocazione faunistica. Il “miglioramento ambientale” citato dalla normativa è un termine purtroppo equivocabile e non chiaro in termini ecologico-funzionali. In questi anni è sempre stato inteso dagli organi di controllo (Regione e Provincie), come l'insieme di interventi mirati ad aumentare le capacità dell'area a fornire supporto trofico (alimentare) alla sola fauna selvatica cacciabile. Il che è discordante con le prevalenti finalità naturalistiche delle AAFFVV, finalità alle quali andrebbero indirizzati gli interventi. Aspetti riconosciuti da diversi autori (Checchi, 1992; Fusari e Carpaneto, 2006). Ma allo stato attuale questa è la situazione data.

2.1 Obblighi di programmazione poliennale

Si tralascia la descrizione della documentazione da presentare in fase istitutiva che non riguarda il caso specifico dell'AFV Poggio Moiano.

Al rinnovo il concessionario deve in linea generale presentare:

- la descrizione delle caratteristiche ambientali comprendente, l'altimetria, la ripartizione colturale e zootecnica, l'estensione di aree boschive, di bacini artificiali, di zone umide naturali e di aree ad incolto, nonché di terreni che, eventualmente, usufruiscono di contributi pubblici per fini ambientali;

- descrizione degli interventi di ripristino, conservazione e gestione ambientale che si intendono realizzare, con particolare riferimento a quelli a fini faunistici;
- la caratterizzazione faunistica degli ambienti, per le specie residenti per le quali viene esercitata l'attività venatoria, definite come specie in indirizzo, e che sono prelevabili secondo specifici piani;
- la tutela, riguardante le specie faunistiche, sia quelle presenti stabilmente che quelle di transito;
- le immissioni di specie selvatiche con specificazione delle finalità perseguite (reintroduzione e ripopolamento) ed i quantitativi annui di soggetti che si intendono liberare;
- indicazioni inerenti le strutture produttive, di ambientamento, esistenti o da realizzare, con la precisazione della/e specie e del numero potenziale di esemplari ospitati e liberati annualmente.

2.2 Obblighi e assolvimenti annuali nella provincia di Rieti.

Per l'esperienza sin qui maturata, gli assolvimenti annuali delle AAFV, secondo il Regolamento Provinciale di Rieti e la DGR 6091/99, prevedono:

- Il versamento della tassa di concessione regionale
- la presentazione di una sintesi delle attività svolte durante la passata stagione;
- la presentazione di una sintesi delle attività in programmazione per l'anno successivo;

- l'elenco delle particelle catastali in cui sono stati effettuati i miglioramenti ambientali;
- la consistenza faunistica delle specie in indirizzo valutata alla fine della stagione venatoria;
- una proposta per il piano di prelievo delle specie in indirizzo da effettuare durante la successiva stagione venatoria ed eventuali variazioni rispetto al piano poliennale presentato;
- la registrazione dei dati del registro faunistico da parte dell'amministrazione incaricata (attualmente Regione Lazio - ADA Rieti).
- La vidimazione del nuovo registro faunistico per la stagione successiva;
- la tenuta e la compilazione dei registri;
- la distribuzione ed il ritiro dei permessi giornalieri.

A queste si aggiungono:

- la tenuta del conto economico;
- il registro soci;
- manutenzioni e tabellazione;
- vigilanza;
- interventi di miglioramento e di ripopolamento.

3. Analisi dei costi gestionali di un'azienda faunistico-venatoria

3.1 Un'analisi generica dei costi di gestione

In generale tralasciando i costi di avvio, le spese per la gestione di un AFV, in base alla normativa vigente posso essere riassunti per capitoli secondo la tabella seguente.

Tabella 1 – Capitoli relativi ai costi generici di gestione annuali per un'azienda faunistico venatoria del Lazio.

	<i>Capitoli</i>	<i>Descrizione</i>
Costi	Attività amministrative	Amministrazione e contabilità
		Personale
		Tasse di concessione
	Attività faunistiche	Manutenzione recinti, voliere e tabellazioni
		Attività di ripopolamento
		Prevenzione e contenimento danni
		Interventi di miglioramento ambientale e faunistico
		Mangimi e profilassi igienico sanitarie
	Consulenze	Attrezzature (es.: parchetti di ambientamento, fari censimento, radio e comunicazioni, ecc.)
		Faunistiche per programmazioni annuali e poliennali
	Spese di funzionamento	Veterinarie relative rilascio/ripopolamento programmati a breve e medio termine
		Carburanti
		Manutenzione dei mezzi
		Affitto dei locali se non di proprietà
		Utenze

È evidente che, secondo le necessità e la programmazione che l'azienda si propone nella programmazione stessa i costi descritti possono subire incrementi o decrementi anche sensibili tra loro. Un esempio concreto è relativo alle spese di personale. La normativa, attualmente consente al concessionario la vigilanza attraverso diverse forme: personale assunto e dipendente direttamente dal concessionario; agenti venatori volontari; affidamento a ditte private di vigilanza esterne, comunque alle dipendenze del concessionario attraverso specifici contratti. Questi esempi evidenziano implicitamente e brevemente come tali spese possono avere costi diversificati.

3.2 Ipotesi di spesa applicate all'AFV Poggio Moiano.

Dalle ipotesi di spesa, dettagliate di seguito, relative e tarate per l'AFV Poggio Moiano, sono state escluse tutte quelle ritenute straordinarie e/o non prevedibili rispetto alla gestione annuale ordinaria; tra le spese non considerate e a titolo di esempio si citano: i piani di contenimento per le specie problematiche o invasive (volpe, cinghiale, ecc.); eventuali modifiche al perimetro aziendale; variazioni alle specie in indirizzo faunistico, ecc. . Le spese ipotizzate sono riassunte in Tabella 2.

Tabella 2 – Costi indicativi relativi ai capitoli di gestione annuali per un'azienda faunistico-venatoria "Poggio Moiano"

	Capitoli	Descrizione	Importi in euro
Costi	Attività amministrative e consulenze	Amministrazione e contabilità	1200,00
		Vigilanza venatoria	2000,00 < 30000,00
		Tasse di concessione	1.088,78
	Attività faunistiche	Manutenzione recinti, voliere e tabellazioni	500,00 < 1.000,00
		Attività di ripopolamento	1000,00 - 3000,00
		Prevenzione e contenimento e indennizzo danni	1000,00
		Interventi di miglioramento ambientale e faunistico	5000,00
		Mangimi e profilassi igienico sanitarie	1000,00
		Attrezzature (es.: parchetti di ambientamento, fari censimento, radio e comunicazioni, ecc.)	1000,00
	Consulenze	Faunistiche, programmazioni e consistenze annuali	600,00 – 2000,00
		Veterinarie relative a ripopolamenti e sanitarie cinghiale	1200,00
	Spese di funzionamento	Carburante e manutenzione dei mezzi	2500,00
		Buffetteria e varie	300
		Affitto locali sede se non di proprietà	3600,00 - 4800,00
		Utenze	1000,00

In generale possiamo osservare che le spese di funzionamento annuali possono oscillare per importi complessivi compresi tra € 21.988,78 e € 55.088,78.

Questo divario è dovuto in massima parte alle spese di vigilanza venatoria che, a secondo delle modalità utilizzate e della scelta delle figure (agenti venatori volontari o a tempo determinato/indeterminato), possono avere un peso maggiore o minore all'interno del conto economico dell'AFV. A questi possono aggiungersi ulteriori importi strettamente dovuti alle attività e/o a contingenze che possono occorrere durante la fase gestionale annuale; ad esempio: incremento o diminuzione degli indennizzi da fauna selvatica; necessità di interventi urgenti come nel caso del controllo delle specie opportuniste e invasive; ecc. .

In ogni caso questi sono aspetti che riguardano direttamente, in fase amministrativa, l'organo deputato alla gestione dell'Azienda Faunistico-Venatoria, non immediatamente valutabili in questa fase di studio.

4. Conduzione di aziende faunistico-venatorie concesse ad enti pubblici

Generalità - Le modalità gestionali come già anticipato, oltre a rispettare le finalità stabilite dalla normativa vigente, dovranno anche tener conto della delibera di Consiglio Comunale di Poggio Moiano n. 121 del 5 maggio 1988. Ad una prima analisi questa prevede una gestione partecipata coi cacciatori locali nelle possibili forme che discuteremo di seguito e con criteri amministrativi di tipo privatistico.

La gestione delle AAFV in concessione ad enti pubblici nella Regione Lazio sono state esplicitate in diversi modi. Questi vanno da modalità amministrative dirette e in proprio, a forme vere e proprie di affidamento esterno sia della gestione pratica sia della gestione economica e amministrativa. La disamina delle modalità che seguono, rappresentano anche una traccia propositiva per gli scopi che il presente studio di fattibilità si pone. Le modalità gestionali che seguono nei paragrafi successivi sono stati desunti direttamente da alcuni esempi di AAFV in concessione ad enti pubblici regionali (alcuni esempi: Comune di Nerola; Comune di Orvinio; Comune di Cori; Università Agraria di Bracciano; Università Agraria di Tolfa).

Cacciatori locali (definizione) – Allo scopo è utile ricordare che con questo termine si definiscono coloro che, in possesso di regolare licenza di caccia, sono residenti in una area o in un territorio individuato amministrativamente. In questo caso il Comune di Poggio Moiano. Nella pratica e nell'esperienza, è importante sottolineare che spesso in molti comuni, in senso più esteso, vengono definiti cacciatori locali anche: i nativi non residenti, in molti casi anche parenti di primo

grado dei nativi e/o dei residenti, coloro che possiedono un'abitazione o un terreno e così via. Al di là delle scelte che il Comune o suo delegato ha adottato sinora o intenderà adottare in merito, il termine "cacciatori locali" utilizzato nel testo, va inteso alla luce di queste considerazioni.

4.1 Esempio di gestione diretta

Questa forma gestionale prevede che la pubblica amministrazione concessionaria assolva agli obblighi di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2. Nel caso del Comune di Poggio Moiano, in base alla delibera di CC n.121/1988, tutte le responsabilità giuridiche e finanziarie, a nome e per conto del Comune stesso, furono assunte dal Sindaco pro-tempore. Qualora il comune volesse mantenere in proprio la gestione dell'AFV, l'attribuzione delle spese sarebbe quindi a suo completo carico; così come la riscossione delle quote associative a pareggio del conto economico; le spese ordinarie, quelle straordinarie e le entrate andrebbero in generale ascritte ad un apposito capitolo di bilancio. In questo caso sarebbero a carico diretto tutti gli oneri gestionali e di programmazione compresi quelli di vigilanza venatoria, indipendentemente dalle modalità operative scelte ad esempio: su incarico esterno a istituto di vigilanza o attribuendo dette funzioni a personale interno. Anche il rilascio ed il ritiro dei permessi giornalieri, le registrazioni della fauna prelevata e rilasciata sul territorio, le registrazioni relative al conto economico e del registro soci, sarebbero tenute direttamente dal concessionario.

Ad ogni modo, vista la delibera CC 121/1988 e le finalità riconosciute in favore dei cacciatori locali andrebbe prevista una "Consulta dell'AFV Poggio Moiano" con

poteri consultivi, composta almeno da almeno tre rappresentanti eletti tra i cacciatori i cacciatori locali in regola col versamento delle quote associative.

4.2 Due esempi di gestione con sistema partecipato

Società a responsabilità limitata (Tipologia 1) - Una delle forme utilizzate per la gestione delle AAFV dalle amministrazioni pubbliche nella Regione Lazio, avviene attraverso la costituzione di una Società a Responsabilità Limitata comunale uni-personale. L'attività da dichiarare, ricordiamo senza fini di lucro, al momento della costituzione sarà quella prevista dallo statuto della società individuabile, in linea generale e prioritaria, nella gestione dell'AFV Poggio Moiano. La società, necessariamente, dovrà avere un consiglio di amministrazione (CdA) composto da almeno tre membri che non rivestano cariche elettive nel Comune stesso. Il presidente della Società viene eletto dal CdA ed a questo vengono conferiti poteri di rappresentanza difronte a terzi e in giudizio. La società avrà quindi anche autonomia di gestione e di bilancio. Necessità specifiche possono essere modulate all'interno dello statuto. Viste le finalità previste dalla delibera CC 121/1988 il CdA dovrà prevedere una rappresentanza da individuare tra i cacciatori locali. In materia di bilancio il socio unico (Comune) può nominare uno o più revisori dei conti. Per le SrL è previsto il versamento di un capitale sociale.

Comitato di Gestione Comunale o ad ente delegato (Tipologia 2) – Preso atto delle finalità per le quali il Comune stesso è entrato in possesso della

concessione, attraverso una delibera può istituire uno specifico comitato di gestione con sede presso il comune stesso. La stessa delibera dovrà prevedere poteri, compiti e modalità di nomina di almeno tre rappresentanti dei cacciatori locali; poteri e compiti del presidente che potrà essere eletto dal consiglio stesso o nominato dal concessionario. Al comitato di gestione (o all'ente delegato) potranno essere demandate tutte le funzioni che il Concessionario deciderà di attribuire per delega. Al concessionario saranno riservate le funzioni di controllo. Resta da chiarire se a questo tipo di comitato di gestione interno può essere delegata anche autonomia economica e contabile oltre che gestionale, come attuato da altri Comuni del Lazio.

4.3 La gestione con associazione locale

Questa forma gestionale prevede due passaggi specifici: la costituzione, se assente, di un'associazione di cacciatori locali che abbia come finalità nello statuto la gestione dell'Azienda Faunistico-Venatoria; la nomina da parte del concessionario di solito con atto notarile, di un Procuratore Speciale che assuma tutte le responsabilità penali e civili degli atti e delle azioni relativi alla gestione dell'azienda faunistico-venatoria. Quindi il concessionario può con atto deliberativo nominare quale Procuratore Speciale dell'AFV l'associazione di cacciatori locali che assumerebbe direttamente tutte le responsabilità gestionali e amministrative. Nell'accordo e nella delibera di assegnazione potranno essere previsti specifici meccanismi di controllo.

4.4 Altre forme di gestione in affidamento

Per completezza si segnala anche la possibilità di affidamento della gestione dell'AFV attraverso un bando pubblico a persona fisica o giuridica. Ma questa forma di affidamento dovrà necessariamente prevedere anche una modifica delle motivazioni della delibera CC n. 121 del 1988. Infatti qualora l'affidatario non rientrasse nella tipologia per la quale l'AFV Poggio Moiano è stata assunta in concessione dal Comune (cacciatori locali), queste andrebbero implementate o meglio specificate. Ad esempio in funzione degli aspetti naturalistici (conservazione e miglioramento ambientali) o ad esempio in funzione delle attività agricole oltre a quelle già previste in favore dei cacciatori locali.

Affidamento della gestione completa tramite bando di gara (Tipologia 1) –

Una volta modificata la delibera CC 121/1988 il Comune, senza fini di lucro, potrebbe affidare in esterno la gestione completa dell'AFV a soggetto fisico o giuridico, di diritto pubblico o privato. L'affidamento attraverso un bando dovrà tenere conto delle capacità specifiche nel settore dei partecipanti, nonché degli investimenti che questi intendono impiegare per le finalità aziendali. L'affidatario provvederebbe quindi alla riscossione diretta delle quote sociali, stabilendo i criteri di accesso per il rilascio dei permessi, la corresponsione di tutti gli oneri relativi al pagamento delle tasse di concessione e a quelli previsti per la gestione dell'AFV Poggio Moiano: ripopolamenti, miglioramenti ambientali, personale, manutenzioni e spese ordinarie, ecc. . Alla stessa figura resterebbero le responsabilità di incasso, di spesa e del conto economico. Forme di controllo diretto sull'operato e

sulla gestione economica potranno essere previsti nella delibera di affidamento e nel bando di gara stesso oltre alle responsabilità e i compiti che il concessionario intenderà affidare.

Affidamento della gestione dei servizi tramite bando gara (Tipologia 2) –
Una volta modificata la delibera CC 121/1988, il Comune concessionario, mantenendo la riscossione delle quote associative, potrà affidare in esterno la sola gestione dei servizi previsti per l'AFV Poggio Moiano. Il bando per l'affidamento, anche in questo caso, dovrà tenere conto delle capacità specifiche nel settore dei concorrenti al bando, nonché delle modalità di impiego degli investimenti che il concessionario metterà a disposizione. Al concessionario spetteranno la riscossione delle quote associative distinte e differenziate per opportune categorie (es.: soci residenti, soci non residenti, soci sostenitori, ecc.) che verranno messe a disposizione dell'affidatario per la gestione dell'AFV Poggio Moiano. Al concessionario spetteranno quindi oltre alla riscossione delle quote associative, la tenuta del registro soci e il rilascio/distribuzione dei permessi giornalieri. La tenuta dei registri faunistici potrà essere gestita direttamente dal concessionario o, in alternativa dalla figura preposta alla raccolta dei permessi giornalieri compilati. Saranno a carico dell'affidatario, escluse quelle citate, tutte le incombenze e le attività gestionali descritte in Tabella 2 e altre, ordinarie o straordinarie che dovessero rendersi necessarie. Anche in questo caso forme di controllo diretto sull'operato e sulla gestione economica potranno essere previsti nella delibera di affidamento e nel bando di gara stesso oltre ai compiti e alle responsabilità.

In questo caso da parte del affidatario si renderà necessaria una rendicontazione delle spese sostenute nelle forme che il concessionario riterrà opportune.

Bibliografia citata e consultata

ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1919. *Le Riserve di Caccia e la protezione della selvaggina*. La Nuova Antologia.

BIANCHI F., DI BELLA E., DIBERTIM., GIRO' M., MEINER G., MUSSA A., MUSSA P.P., PERDUCA A., SICURO B., 2000. *Fauna selvatica e agricoltura*. Regione Piemonte, Torino: 134 pp.

CHECCHI A., 1992. *La gestione del territorio in una Azienda Faunistico-Venatoria in zona collinare*. Genio Rurale 10: 37-47.

CHECCHI A., 1993. *Studio di fattibilità per la costituzione di una Azienda Faunistico-Venatoria in territorio collinare*. Genio Rurale 7/8: 33-38.

CHECCHI A., 1994. *Habitat e selvaggina minore stanziale nelle Aziende Faunistico-Venatorie del territorio bolognese*. Genio Rurale 4: 25-32.

CHECCHI A., 1999. *Strutture di ambientamento per la piccola fauna selvatica*. Habitat, 97:4-9.

FUSARI A., G.M. CARPANETO, 2006. *Subsistence hunting and conservation issues in the game reserve of Gile, Mozambique*. Biodiv. and Conserv., 15: 2477-2495.

GIARDINI L., 1991. *Analisi delle richieste faunistiche per il 1991 nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Lazio*. In: Rambotti F., G. Gabrieli, D. Canosci (eds), Atti I Convegno Europeo Gruppo di Studio per Allevamenti di Selvaggina: 431-437. Grado 10-12/10.

GIARDINI L., G. NOBILI, A. BALDI, 1994. *Analisi di alcuni fattori che influenzano il prelievo venatorio su una popolazione di lepre europea*. In: Associazione Teriologica Italiana. X Congresso italiano di Teriologia, Riassunti: 79. Pisa 27-29 Ottobre.

PANDOLFI M., M. BONACOSCIA, G. PAZZAGLIA, 1999. *Rapaci come indicatori di qualità ambientale nel piano faunistico venatorio della Provincia di Pesaro e Urbino*. Studio e Attività di Conservazione dei Rapaci in Italia. Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello, 5 Giugno: 89-90.

Normativa citata e consultata

1979 – CEE 409. Direttiva Uccelli

1988 – DCC 121 Comune di Poggio Moiano.

1992 – UE 42. Direttiva Habitat

1992 – L. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

1995 – LR 17 Lazio. Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.

1998 - DCR 450 Lazio. Piano Faunistico Venatorio della Regionale

1999 – DGR Lazio 6091. Disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie (AATV) e relativa regolamentazione sanzionatoria. Direttive alle Province per la predisposizione dei regolamenti provinciali in materia di concessioni di aziende faunistico - venatorie e di aziende agri - turistico venatorie.

2005 – L. 248. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

2014 – DCS Provincia di Rieti 23. Regolamento Provinciale per la concessione il rilascio, il rinnovo e la revoca di Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico-Venatorie.

2015 – L. 221. Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.